

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO INTERCOMUNALE DELL'ARENILE AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 3 DELLA L.R. 33/2002. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE.

Il Presidente pone in trattazione la proposta in oggetto, depositata agli atti del Consiglio nel testo che di seguito si riporta:

PREMESSO che il Comune di Jesolo è dotato di piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale Veneta in data 4/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della Giunta Regionale n. 2652 del 4/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002 e n. 1145 del 18/04/2003;

ATTESO che, con deliberazioni del Consiglio comunale di Jesolo n. 132 del 20 settembre 2004 e del Consiglio comunale di Eraclea n. 50 del 31 maggio 2004, è stato approvato il Piano Particolareggiato Intercomunale Jesolo – Eraclea, ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'art. 50 della L.R. 61/1985;

PRESO ATTO:

- che questo Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 33/02, con deliberazione n. 79 del 28.06.2006, ha adottato la variante al Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile (PPIA) di Eraclea e Jesolo, presentata in data 19 giugno 2006 - prot. n. 35039, del 20 giugno 2006 - dall'arch. Alessandro Magnolato di S. Donà di Piave;
- che il Comune di Eraclea con Delibera di Consiglio comunale del n. 18 del 08.03.2007 ha approvato definitivamente la variante al Piano Particolareggiato Intercomunale dell'arenile;
- che questo Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della L.R. n. 33/02, con deliberazione n.74 del 05.08.2010, ha controdedotto alle osservazioni e approvato la variante al Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile (PPIA) di Eraclea e Jesolo;

CONSIDERATO:

- che si è resa necessaria, congiuntamente fra le due Amministrazioni, un'ulteriore modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione, mantenendo nel contempo inalterati i contenuti dei grafici e delle relazioni che hanno accompagnato il Piano Particolareggiato, al fine di uniformare i testi e gli intenti gestionali dell'arenile, e che tali modifiche sono state evidenziate in colore verde sottolineato per le parti aggiunte e rosso sbarrato per le parti eliminate, così come meglio evidenziato nell'allegato D.1V;
- che il Comune di Eraclea, in data 25.11.2010 con delibera consiliare n. 73 ha adottato la variante al Piano Particolareggiato Intercomunale, a seguito delle modifiche delle NTA e degli elaborati approvati dal Comune di Jesolo con delibera consiliare n. 74 del 05.08.2010;
- che nel relativo periodo di deposito presso gli uffici comunali e nei venti giorni successivi è pervenuta n. 1 (una) osservazione presentata dalla Ditta Archisun al Comune di Eraclea in data 27.12.2010 prot. n. 30245, acquisita al ns. protocollo in data 28.12.2010 al n. 78893;

RILEVATO che, con deliberazione n. 13 del 07.02.2011, questo Consiglio Comunale ha adottato la variante in oggetto, ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 4.11.2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO, altresì, che la procedura prevista dall'art. 50 co. 10 e seguenti della L.R. n. 61/1985 si è svolta regolarmente con il deposito della variante anzidetta presso la Segreteria Generale del Comune dal 18.02.2011, dandone contestualmente notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, e con il deposito presso la Segreteria della Provincia di Venezia che, con nota del 24.03.2011 n. 18837, pervenuta il 24.03.2011 prot. n. 16461, ha attestato l'avvenuto deposito e contestuale pubblicazione per dieci giorni dal 18.02.2011. Con la medesima nota la Provincia ha comunicato che durante il periodo di deposito e nei 20 giorni successivi, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni. Nel periodo di deposito presso gli uffici comunali e nei venti giorni successivi è pervenuta n. 1 (una) osservazione;

VISTA l'osservazione pervenuta, l'Ufficio Pianificazione ha elaborato la seguente proposta di controdeduzioni:

DITTA	DATA E PROT.	N.	OSSERVAZIONE	PROPOSTA
Archisun srl - Torre di Mosto	10.03.2011 n. 13464	1	Il confine tra i due comuni deve essere indicato nelle tavole in base alla nuova delimitazione come da verbale per il tracciamento sottoscritto il 03.11.2008.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		2	Il deposito temporaneo per la sabbia da escavazione deve essere indicato nelle tavole del PPIA, concordando ed individuando con il Genio Civile Regionale il sedime da utilizzare a tal fine e prevedendo le misure necessarie per la sua messa in sicurezza.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		3	In base al nuovo confine, il nucleo attrezzato prospiciente Via dei Lecci, deve essere inserito nelle aree di competenza di Jesolo, come di fatto indispensabile per garantire i servizi di spiaggia a carico dei concessionari di Jesolo.	Si respinge l'osservazione. I confini indicati dal Piano Particolareggiato non hanno carattere probatorio. Indipendentemente dal territorio amministrativo ove ricade il nucleo attrezzato, il comma 3 dell'art. 4 delle NTA prevede che "I Comuni stipulano una apposita convenzione per disciplinare le modalità d'uso e di ripartizione dei costi realizzativi e di gestione, da porre a carico dei concessionari interessati, dei servizi di spiaggia previsti a supporto di concessioni ricadenti in ambito amministrativo diverso da quello in cui ricadono i servizi stessi".
		4	L'attracco pubblico per le imbarcazioni turistiche è più funzionale se posto all'inizio del pennello della diga prospiciente Via dei Lecci, evitando così inutili e lunghi percorsi ai turisti.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		5	Il rapporto tra aree libere e quelle destinate a soggiorni all'ombra da concessionare (attualmente 35% e del 30% con la variante adottata) consente di eliminare la modesta dimensione della spiaggia libera posta accanto al canale d'ingresso alla darsena, destinandola invece ai soggiorni all'ombra.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		6	Per il calcolo del canone dei chioschi è indispensabile indicare non solo il sedime ma anche la sua area di pertinenza.	Si respinge l'osservazione L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		7	Le dimensioni delle nuove aree poste a mare della diga e destinate ai soggiorni all'ombra (CnV 6, 7, 8 e 9), debbono essere indicate nelle tavole secondo le prescrizioni della C.T.R.D.. Le NTA debbono indicare norme precise per le verifiche annuali relative alla loro variabilità e possibilità d'utilizzo, mantenendo la prescritta ampiezza della battigia libera di 10 ml.	Si respinge l'osservazione L'art. 4 bis delle NTA recepisce i contenuti delle prescrizioni della C.T.R.D. giusto protocollo nr. 26148 del 15/11/2006; inoltre sempre allo stesso articolo vengono riportate modalità specifiche di verifica della consistenza dell'area antistante la diga a mare.
		8	L'articolo 4 bis deve essere modificato stabilendo la temporaneità annuale, rinnovabile per ogni stagione balneare, della concessione usufruibile solo dai concessionari a monte della diga. Ovviamente le tavole del PPIA devono essere adeguate allo stato di fatto ed alle prescrizioni.	Si respinge l'osservazione. La verifica annuale delle aree è già prevista all'art. 4 bis.
		9	Le aree in ampliamento a monte della diga (CnV 2 e 3) sono poste in una bassura che le	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente

		rende inutilizzabili per i soggiorni all'ombra, omesse dallo stesso Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e vanno quindi eliminate dalle tavole. Eventuale riporto di sabbia per renderle utilizzabili, valutato nel computo metrico della variante in 45.000 mc, con una spesa di euro 97.050, al netto di iva, è un costo insostenibile per i concessionari.	all'oggetto della variante.
	10	Appare evidente la limitatezza delle aree e dei servizi, previste dall'attuale PPIA, ridotte anche per le aree necessarie destinate al deposito temporaneo della sabbia, ai nuclei attrezzati ed al chiosco bar. Risultano invece escluse dal PPIA ampie aree demaniali marittime, di competenza del Comune di Eraclea, poste a monte del confine con il Comune di Jesolo, destinate ad aree urbanistiche di tutela ambientale - 7 - (<i>arenili ed aree di vegetazione dei litorali marini</i>). Trattasi di aree demaniali inserite nel Sito di Importanza Comunitaria e nel Piano della Portualità, approvato nell'ormai lontano 2006 e che la relazione d'incidenza approvata destina ad aree di rinaturalizzazione con azioni di mitigazioni e compensazioni alle azioni previste per l'ampliamento dell'attuale darsena. Le aree suindicate però confinano con il nuovo villaggio albergo e sono indispensabili ai turisti per raggiungere la spiaggia. Appare perciò necessario inserire anche dette aree, dedotte quelle destinate all'ampliamento della darsena, nella variante all'attuale PPIA, quali aree a destinazione turistica ed ad uso dei servizi di spiaggia, nel rispetto della salvaguardia ambientale prevista dal SIC.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
	11	L'esistenza di concessioni demaniali con scadenza prorogata al 2015, nel settore Sal, area di Jesolo, ma con ampiezze modeste rispetto all'intera area del Comune di Jesolo, pone seri problemi su tempi, modalità ed oneri relativi alle opere ed ai servizi di spiaggia da realizzare congiuntamente ai nuovi futuri concessionari (del Comune di Jesolo). La possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari presenti e futuri in consorzi di settore, crea problemi esecutivi, non certo risolti con le normative previste dal comma 8 dell'art. 4 delle NTA che vanno modificate sulla base delle NTA del 2004.	Si respinge l'osservazione. La possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari in consorzi di settore rappresenta una scelta amministrativa. Tale possibilità viene prevista a seguito proprio della constatazione dell'assenza ad oggi della costituzione di alcun consorzio settore. Inoltre il nuovo assetto si sostanzia come più flessibile e quindi con maggiori possibilità di successo.
	12	I fabbricati adibiti a servizi, costruiti dal Comune su aree demaniali, costituenti pertinenze demaniali come precisato dalla Capitaneria di Porto di Venezia con nota prot. n° 25070 del 09.08.2006 e della delibera consiliare n. 43 del 22.12.2006, sono stati abusivamente eliminati da parte del Comune di Eraclea, violando quanto stabilito dall'art. 49 del Codice della Navigazione e determinando un danno erariale allo Stato.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
	13	In particolare, il fabbricato adibito a servizi posto accanto al Chiosco Cc 5 (<i>settore Sa3</i>) deve essere graficamente eliminato dalle tavole della variante perché totalmente demolito nel 2009 dal Comune stesso. Non	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante

		<p>può essere mutata la sua destinazione a copertura degli standard delle aree libere del settore Sa4 che rimarrebbero prive di servizi. Il recupero di detto inesistente servizio non può essere comunque posto a carico dei concessionari del Settore Sa3 ma della stessa Amministrazione Comunale che ha eliminato una pertinenza demaniale e non comunale, come ulteriormente già evidenziato dalla Capitaneria di porto con la sua del 25.08.2006.</p>	
	14	<p>Appare evidente la limitatezza, quasi l'inesistenza delle aree a servizi, previste dall'attuale PPIA, nei settori Sa2 e Sa3, ridotte anche per le aree necessarie destinate ai nuclei attrezzati ed ai chioschi.</p> <p>Il PPIA non rispetta, in tali settori, la prescrizione, stabilita dalla LR 33/2002, allegato S/1: b) al punto 1) <i>un'area attrezzata per gioco e svago pari almeno ad un quinto della superficie utilizzata a sosta all'ombra e nemmeno un numero di posti auto ... in misura non inferiore al dieci per cento dell'area per gli stabilimenti balneari esistenti e del venti per cento per gli stabilimenti balneari nuovi.</i></p> <p>Risultano invece escluse dal PPIA ampie aree demaniali marittime, di proprietà del Comune di Eraclea, con la destinazione d'uso a vegetazione dei litorali marini. Trattasi di aree demaniali inserite nel Sito di Importanza Comunitaria, con dune e vegetazione litoranea. Il loro inserimento nel PPIA appare indispensabile non solo per la realizzare i percorsi pedonali prescritti dell'art. 8 delle NTA (mai realizzati dal 2004 ad oggi dai concessionari), ma anche per realizzare i nuclei attrezzati previsti e non realizzabili nelle aree indicate a servizi. Come evidenziato dalla DGC n. 75 del 06.05.2010, il Comune ha consentito ai concessionari dei settori Sa1 e 2 di utilizzare porzioni di aree comunali per posizionare le strutture di servizi, il tutto ovviamente nel rispetto del parere del 21.09.2006 della Direzione Regionale Forestale. Si propone l'inserimento di tali aree nel PPIA destinandolo ad aree per i servizi ed evidenziandone la proprietà comunale.</p> <p>Il ripristino dei consorzi obbligatori di settore appare indispensabile per risolvere comunque la possibilità di collocare i nuclei attrezzati nelle aree effettivamente usufruibili di ogni singolo settore.</p>	<p>Si respinge l'osservazione.</p> <p>Gli standard all'attuale configurazione sono rispettati, come per altro attestato giusto parere favorevole prot. 96256/57/09 del 19/02/2007 rilasciato dalla Regione Veneto Direzione Urbanistica.</p> <p>Per quanto attiene all'ultima parte dell'osservazione si demanda a quanto già detto nella controdeduzione all'osservazione n.11.</p>
	15	<p>È necessario che la Variante recepisca le prescrizioni espresse dalla Capitaneria di Porto con il parere del 19.09.2006, sull'articolo 22 (natanti da diporto) delle NTA, chiarendo trattasi di pedalò da noleggio e non di natanti da diporto.</p>	<p>Si accoglie parzialmente l'osservazione.</p> <p>Il titolo dell'art. 22 NTA viene modificato da "Natanti da diporto" a "Piccoli natanti da diporto".</p>
	16	<p>Le nuove aree poste a mare della diga e destinate a soggiorni all'ombra (CnV 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) non corrispondono allo stato di fatto essendo pressoché inesistenti e debbono quindi essere eliminate graficamente dalle tavole. Potrebbero infatti sussistere solo per brevi tratti da verificare ed in ogni caso nel rispetto del C.T.R.D..</p>	<p>Si respinge l'osservazione.</p> <p>Si vedano i contenuti delle controdeduzioni alle osservazioni n°7 e n°8.</p>

			Le NTA debbono indicare norme precise per le verifiche annuali relative alla loro variabilità e possibilità di utilizzo, mantenendo la prescritta ampiezza della battigia libera di ml 10,00. E' opportuno e necessario che le tavole del PPIA siano aggiornate ed adeguate allo stato di fatto come rilevabile dal rilievo generale delle aree effettuato dal geom. Paolo Lunardelli, su incarico del Comune di Eraclea e dai verbali della consegna delle aree ai concessionari redatti il 17 e 20 giugno 2008 con i tecnici comunali e quelli dei concessionari, tutt'ora validi punti di riferimento dai quali si evince che buona parte delle aree suindicate, pur con profondità ridotta a ml 12,50, sono sommerse dal mare.	
		17	I titolari di legittime concessioni, ottenute senza l'obbligo di realizzare il Progetto Esecutivo comunale, devono essere posti nella condizione di poter partecipare alla redazione di qualsiasi eventuale nuovo progetto ed al relativo procedimento amministrativo che include le aree in loro affidamento.	Si respinge l'osservazione. L'oggetto della richiesta invoca una disciplina già contenuta nell'art. 4 delle N.T.A.
		18	Deve essere eliminato l'obbligo della realizzazione e manutenzione a carico dei concessionari dei servizi relativi alle aree di spiaggia libera, prevista dall'art. 7 delle NTA.	Si respinge l'osservazione L'obbligo della realizzazione e manutenzione a carico dei concessionari dei servizi relativi alle aree di spiaggia libera rappresenta una scelta di carattere gestionale, rispondendo all'interesse pubblico di garantire la realizzazione dei servizi relativi alle aree funzionali alle aree di spiaggia libera
		19	L'esistenza di concessioni demaniali con scadenza attualmente prorogata al 2015, dei settori Sa2 e Sa3, con ampiezze quasi totalitarie nei singoli settori, pone seri problemi su tempi, modalità ed oneri relativi alle opere ed ai servizi di spiaggia da realizzare congiuntamente a nuovi futuri concessionari. La situazione è complicata dal fatto che alcuni titoli concessori sono stati rilasciati secondo il vigente PPIA approvato nel 2004, mentre altri sono stati rilasciati a seguito dei Bandi del 2007, sulla base della Variante del 2007 (<i>dichiarata inefficace con sentenza del TAR Veneto 2498/2010</i>) che prevedeva l'obbligo di realizzare le opere ed i servizi secondo il Progetto Esecutivo approvato sempre nel 2007 dal solo Comune di Eraclea. Pertanto lo stesso Progetto Esecutivo è stato annullato dalla citata sentenza del TAR Veneto. Inoltre la possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari presenti e futuri in consorzi di settore, crea ulteriori problemi esecutivi, non certo risolti con le normative modificate dall'art. 4 delle NTA, aumentando così la confusione ed il rischio di gravi danni di immagine per la spiaggia di Eraclea Mare.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è accoglibile in quanto non identifica alcuna proposta di modifica agli elaborati adottati con D.C.C. Città di Jesolo nr. 13 del 07/02/2011, contenendo soltanto considerazioni generiche.
		20	Le aree in ampliamento a monte della diga (CnV 4 e 5) e l'area Cn 9 con la presenza di tamerici, sono poste in una bassura che le rende inutilizzabili per i soggiorni all'ombra come dimostrato dallo stesso Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e vanno quindi eliminate graficamente dalle tavole.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.

		<p>21 Le tabelle contenute nella tavola 10, relative alle aree concessionabili per i soggiorni all'ombra (Ce 5 e 6) e quelle per le nuove concessioni (CnV 9), contengono errori evidenti, concernenti l'appartenenza ai due comuni.</p> <p>Quelle antistanti la diga, debbono essere calcolate secondo le prescrizioni della CTRD, tenendo debito conto dello stato di fatto, come indicato dall'osservazione 15, eliminando infine quelle non usufruibili (osservazione 19). La loro correzione appare indispensabile anche per determinare gli ombrelloni installabili e quindi i parametri da utilizzare per la quantificazione dei servizi.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.</p>
		<p>22 Tutte le tavole della Variante debbono essere corrette con le prescrizioni della CTRD e con le osservazioni precedentemente espresse.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.</p>
		<p>23 Il preventivo di spesa contenuto nella relazione illustrativa deve essere calcolato comprendendo anche le spese tecniche, gli oneri fiscali e le altre somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti, collaudi, allacciamenti, ecc. per determinare il costo totale a carico dei concessionari.</p> <p>Potrebbe apparire veritiero e persino giustificato l'aumento di spesa previsto nella variante adottata da Eraclea nel 2010, per soli lavori e forniture, rispetto a quella indicata nel PPIA del 2003. Appare incomprensibile avendo mantenuto invariati i pezzi unitari, l'aumento è determinato invece solo da ulteriori lavori da eseguire. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento con riporto sabbia da mc 20.000 a mc 45.000 e da euro 309.800 a euro 697.050; - nuclei attrezzati da 10 a 14 e da euro 379.600 a euro 531.440; <p>compensati solo una riduzione dei percorsi pedonali sezione 5-5 da euro 241.800 a euro 156.660.</p> <p>Rimane comunque poco credibile l'importo delle opere e forniture per tutto il PPIA previsto nel preventivo sommario di spesa, allegato alla relazione illustrativa della variante, di complessivi euro 2.514.977,50.</p> <p>Il preventivo del Progetto Esecutivo, approvato dal Comune di Eraclea nel 2007, esclusi gli oneri progettuali, fiscali, ecc. ammontava a € 2.762.559,83, escluse le nuove opere suindicate (+ € 454.850), le opere a carico dei concessionari di Jesolo e senza variazione dei prezzi unitari. Il preventivo di spesa va corretto per determinare un costo a carico dei concessionari realistico e veritiero.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.</p>
		<p>24 Non si capisce per quale motivo l'area demaniale marittima costituente lo stabilimento balneare "Miramare" sia stata solo parzialmente inclusa nel PPIA; si chiede la sua integrazione grafica.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.</p>
		<p>25 Per rispettare le norme regionali relative alle aree per i servizi di spiaggia, è indispensabile includere nel PPIA alcune aree di proprietà comunale, in particolare nei settori Sal e 2, distinguendole graficamente da quelle appartenenti al demanio marittimo, come riconosciute con la delibera consiliare n. 43 del 22.12.2006, ma nemmeno indicate nelle tavole</p>	<p>Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della prima parte della controdeduzione all'osservazione n°14</p>

		grafiche della variante.	
	26	Le aree CnV 14 e 15, sono state concessionate pur trattandosi di aree previste dalla variante votata dal solo Comune di Eraclea e quindi dichiarata nulla dal TAR. Appare perciò doverosa la loro revoca e l'inclusione in un nuovo bando.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante, in quanto non entra nel merito dei contenuti degli elaborati adottati con D.C.C. Città di Jesolo nr. 13 del 07/02/2011.
	27	Il costo di realizzazione e di manutenzione del nucleo attrezzato ad esclusivo vantaggio delle aree libere indicato nel settore Sa2, accanto al nuovo chiosco Cc8, non può essere posto a carico dei concessionari dello stesso settore.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della controdeduzione all'osservazione n°18.
	28	Appare poco logica la variazione dell'art. 8, concernente le aree Sf 1, 2, 3 relative ad aree per attività ludiche e ricreative. Si rammenta che in dette aree è stato realizzato un intervento con i contributi comunitari, in base ad un progetto esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e della Regione, già realizzato per le aree Sf 1 e 2. Rimangono da completare, come da impegni assunti con la Regione, le opere concernenti una piscina ed un'arena per gli spettacoli all'aperto per l'area Sf 3, con costi a carico del Comune di Eraclea. Le aree Sf 2 e 3 sono state già oggetto di bando di gara del 2008 non ancora concluso, le varianti non possono certo riguardare né le offerte presentate da privati nel 2008, né gli impegni assunti prima con la Regione.	Si respinge l'osservazione. Le modifiche alle N.T.A. previste dalla Variante sono state fatte per maggiore coerenza con il progetto esecutivo dei settori Sf1, Sf2, Sf3. La seconda e terza parte dell'osservazione non sono pertinenti agli oggetti della variante.
	29	Le tabelle contenute nella relazione alla variante, relative alle aree, al fronte mare, agli ombrelloni installabili, ai servizi, ai parcheggi, ecc., in particolare quelle contenute nella relazione illustrativa, debbono essere corrette con le prescrizioni della CTRD, con le osservazioni precedentemente espresse, nonché corrette rispetto ad evidenti errori di calcolo.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti delle controdeduzioni alle osservazioni n°5-7-8-9-10-14.
	30	Tutte le tavole della variante debbono essere corrette con prescrizioni della CTRD e con osservazioni precedentemente espresse.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
	31	Risulta incredibile che le tavole dello stato di fatto allegate alla variante del 25 novembre 2010, siano state elaborate nel giugno 2006, quando, i lavori (<i>sotto indicati</i>) appena appaltati, inizieranno solo nel mese di ottobre dello stesso anno. Si rileva, inoltre, che nell'arco di questi 4 anni sono intervenuti ad opera del Comune di Eraclea i seguenti mutamenti: <ul style="list-style-type: none"> - La realizzazione, con fondi comunitari e/o regionali, della passeggiata a mare (denominata PASSEGGIATA DELL'AMORE) lunga circa 350ml e larga 3,5ml. Il percorso, infatti, si sviluppa dallo stabilimento balneare "Miramare" sino al confine di Jesolo (settore Sa1), con un sistema innovativo ad incasso dell'illuminazione pubblica; - La realizzazione della linea fognaria lunga 550ml, sempre con fondi comunitari e/o regionali, che va da Via Marinella a Via dei Lecci; - La demolizione degli immobili del Demanio Marittimo Statale adibiti a servizi igienici ed ambulatorio nei settori Sa1 ed Sa3; - La reale situazione dell'ampliamento 	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.

			<p>dell'arenile a seguito dell'erosione del mare e l'attuale stato del ripascimento fatto dalla Regione, quindi, risulta difforme da quello indicato nelle tavole di progetto. La realtà ha ridotto le aree per il soggiorno all'ombra, quindi il numero di ombrelloni installabili e il conseguente calcolo degli standard previsti da progetto.</p> <p>I mutamenti suindicati non sono stati recepiti né nelle tavole dello stato di fatto né da quello di progetto. Anche la documentazione fotografica non appare attuale essendo datata 2006 o in alcuni casi 2004. Comunque la documentazione non riporta lo stato attuale dei luoghi.</p> <p>Per tali motivi le seguenti tavole non possono essere approvate e necessitano di aggiornamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le tavole dello stato di fatto per quanto di necessità; - Le tavole di progetto 8P, 8VP, 10VP e 12VP; - La documentazione fotografica. 	
--	--	--	--	--

DATO ATTO che l'approvazione della presente variante al PPIA deve avvenire, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 33/02, attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale al piano regolatore generale, secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della L.R. n. 61/85 e successive modificazioni;

DATO ATTO altresì che la variante al P.P. è costituita dai seguenti elaborati progettuali:

All. R	Relazione Illustrativa: Norme Tecniche di Attuazione	Prot. 11/
All. DV	Norme Tecniche di Attuazione - Testo vigente	Prot. 10/76626
All. D.1 V	Norme Tecniche di Attuazione - Testo comparato 2010	Prot. 11/
All. D. 2 V	Norme Tecniche di Attuazione - Testo variante 2010	Prot. 11/

ATTESO che gli Uffici Tecnici dei Comuni di Jesolo e di Eraclea si sono incontrati per approfondire l'istruttoria delle osservazioni pervenute e la formulazione delle relative proposte di controdeduzione, pervenendo ad una valutazione conclusiva condivisa;

CONSIDERATO che, per garantire l'uniformità di procedura e degli elaborati che costituiscono la variante al Piano Particolareggiato, risulta coerente che il Consiglio Comunale esamini e si esprima rispetto alle osservazioni proposte al Comune di Eraclea, avendo per altro quest'ultimo Ente seguito il medesimo procedimento rispetto alle osservazioni pervenute al Comune di Jesolo;

PRECISATO che il Comune di Eraclea, con Deliberazione consiliare n. del ha controdedotto alle osservazioni ed approvato il Piano Particolareggiato intercomunale dell'arenile;

Ciò premesso, si invita il Consiglio Comunale a deliberare sul punto all'ordine del giorno, secondo le proposte espresse, e così articolate:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 50 comma 9 e seguenti della L.R. 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 20 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 47 della L.R. 04.11.2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere espresso dalla III^a Commissione Consiliare in data _____, con esito _____;

VISTO il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lg. vo n 267/2000, dal Dirigente del Settore responsabile;

DELIBERA

1. Di controdedurre alle osservazioni pervenute al Comune di Jesolo come di seguito riportato:

DITTA	DATA E PROT.	N.	OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
Archisun srl - Torre di Mosto	10.03.2011 n. 13464	1	Il confine tra i due comuni deve essere indicato nelle tavole in base alla nuova delimitazione come da verbale per il tracciamento sottoscritto il 03.11.2008.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		2	Il deposito temporaneo per la sabbia da escavazione deve essere indicato nelle tavole del PPIA, concordando ed individuando con il Genio Civile Regionale il sedime da utilizzare a tal fine e prevedendo le misure necessarie per la sua messa in sicurezza.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
	3	In base al nuovo confine, il nucleo attrezzato prospiciente Via dei Lecci, deve essere inserito nelle aree di competenza di Jesolo, come di fatto indispensabile per garantire i servizi di spiaggia a carico dei concessionari di Jesolo.	Si respinge l'osservazione. I confini indicati dal Piano Particolareggiato non hanno carattere probatorio. Indipendentemente dal territorio amministrativo ove ricade il nucleo attrezzato, il comma 3 dell'art. 4 delle NTA prevede che "I Comuni stipulano una apposita convenzione per disciplinare le modalità d'uso e di ripartizione dei costi realizzativi e di gestione, da porre a carico dei concessionari interessati, dei servizi di spiaggia previsti a supporto di concessioni ricadenti in ambito amministrativo diverso da quello in cui ricadono i servizi stessi".	
	4	L'attracco pubblico per le imbarcazioni turistiche è più funzionale se posto all'inizio del pennello della diga prospiciente Via dei Lecci, evitando così inutili e lunghi percorsi ai turisti.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.	
	5	Il rapporto tra aree libere e quelle destinate a soggiorni all'ombra da concessionare (attualmente 35% e del 30% con la variante adottata) consente di eliminare la modesta dimensione della spiaggia libera posta accanto al canale d'ingresso alla darsena, destinandola invece ai soggiorni all'ombra.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.	
	6	Per il calcolo del canone dei chioschi è indispensabile indicare non solo il sedime ma anche la sua area di pertinenza.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.	
	7	Le dimensioni delle nuove aree poste a mare della diga e destinate ai soggiorni all'ombra (CnV 6, 7, 8 e 9), debbono essere indicate nelle tavole secondo le prescrizioni della C.T.R.D.. Le NTA debbono indicare norme precise per le verifiche annuali relative alla loro variabilità e possibilità d'utilizzo, mantenendo la prescritta ampiezza della battigia libera di 10 ml.	Si respinge l'osservazione. L'art. 4 bis delle NTA recepisce i contenuti delle prescrizioni della C.T.R.D. giusto protocollo nr. 26148 del 15/11/2006; inoltre sempre allo stesso articolo vengono riportate modalità specifiche di verifica della consistenza dell'area antistante la diga a mare.	
	8	L'articolo 4 bis deve essere modificato stabilendo la temporaneità annuale, rinnovabile per ogni stagione balneare, della	Si respinge l'osservazione. La verifica annuale delle aree è già prevista all'art. 4 bis.	

		concessione usufruibile solo dai concessionari a monte della diga. Ovviamente le tavole del PPIA devono essere adeguate allo stato di fatto ed alle prescrizioni.	
	9	Le aree in ampliamento a monte della diga (CnV 2 e 3) sono poste in una bassura che le rende inutilizzabili per i soggiorni all'ombra, omesse dallo stesso Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e vanno quindi eliminate dalle tavole. Eventuale riporto di sabbia per renderle utilizzabili, valutato nel computo metrico della variante in 45.000 mc, con una spesa di euro 97.050, al netto di iva, è un costo insostenibile per i concessionari.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
	10	Appare evidente la limitatezza delle aree e dei servizi, previste dall'attuale PPIA, ridotte anche per le aree necessarie destinate al deposito temporaneo della sabbia, ai nuclei attrezzati ed al chiosco bar. Risultano invece escluse dal PPIA ampie aree demaniali marittime, di competenza del Comune di Eraclea, poste a monte del confine con il Comune di Jesolo, destinate ad aree urbanistiche di tutela ambientale – 7 – (arenili ed aree di vegetazione dei litorali marini). Trattasi di aree demaniali inserite nel Sito di Importanza Comunitaria e nel Piano della Portualità, approvato nell'ormai lontano 2006 e che la relazione d'incidenza approvata destina ad aree di rinaturalizzazione con azioni di mitigazioni e compensazioni alle azioni previste per l'ampliamento dell'attuale darsena. Le aree suindicate però confinano con il nuovo villaggio albergo e sono indispensabili ai turisti per raggiungere la spiaggia. Appare perciò necessario inserire anche dette aree, dedotte quelle destinate all'ampliamento della darsena, nella variante all'attuale PPIA, quali aree a destinazione turistica ed ad uso dei servizi di spiaggia, nel rispetto della salvaguardia ambientale prevista dal SIC.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
	11	L'esistenza di concessioni demaniali con scadenza prorogata al 2015, nel settore Sal, area di Jesolo, ma con ampiezze modeste rispetto all'intera area del Comune di Jesolo, pone seri problemi su tempi, modalità ed oneri relativi alle opere ed ai servizi di spiaggia da realizzare congiuntamente ai nuovi futuri concessionari (del Comune di Jesolo). La possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari presenti e futuri in consorzi di settore, crea problemi esecutivi, non certo risolti con le normative previste dal comma 8 dell'art. 4 delle NTA che vanno modificate sulla base delle NTA del 2004.	Si respinge l'osservazione. La possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari in consorzi di settore rappresenta una scelta amministrativa. Tale possibilità viene prevista a seguito proprio della constatazione dell'assenza ad oggi della costituzione di alcun consorzio settore. Inoltre il nuovo assetto si sostanzia come più flessibile e quindi con maggiori possibilità di successo.
	12	I fabbricati adibiti a servizi, costruiti dal Comune su aree demaniali, costituenti pertinenze demaniali come precisato dalla Capitaneria di Porto di Venezia con nota prot. n° 25070 del 09.08.2006 e della delibera consiliare n. 43 del 22.12.2006, sono stati abusivamente eliminati da parte del Comune di Eraclea, violando quanto	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.

		stabilito dall'art. 49 del Codice della Navigazione e determinando un danno erariale allo Stato.	
	13	In particolare, il fabbricato adibito a servizi posto accanto al Chiosco Cc 5 (settore Sa3) deve essere graficamente eliminato dalle tavole della variante perché totalmente demolito nel 2009 dal Comune stesso. Non può essere mutata la sua destinazione a copertura degli standard delle aree libere del settore Sa4 che rimarrebbero prive di servizi. Il recupero di detto inesistente servizio non può essere comunque posto a carico dei concessionari del Settore Sa3 ma della stessa Amministrazione Comunale che ha eliminato una pertinenza demaniale e non comunale, come ulteriormente già evidenziato dalla Capitaneria di porto con la sua del 25.08.2006.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante
	14	Appare evidente la limitatezza, quasi l'inesistenza delle aree a servizi, previste dall'attuale PPIA, nei settori Sa2 e Sa3, ridotte anche per le aree necessarie destinate ai nuclei attrezzati ed ai chioschi. Il PPIA non rispetta, in tali settori, la prescrizione, stabilita dalla LR 33/2002, allegato S/1: b) al punto 1) un'area attrezzata per gioco e svago pari almeno ad un quinto della superficie utilizzata a sosta all'ombra e nemmeno un numero di posti auto ... in misura non inferiore al dieci per cento dell'area per gli stabilimenti balneari esistenti e del venti per cento per gli stabilimenti balneari nuovi. Risultano invece escluse dal PPIA ampie aree demaniali marittime, di proprietà del Comune di Eraclea, con la destinazione d'uso a vegetazione dei litorali marini. Trattasi di aree demaniali inserite nel Sito di Importanza Comunitaria, con dune e vegetazione litoranea. Il loro inserimento nel PPIA appare indispensabile non solo per la realizzare i percorsi pedonali prescritti dell'art. 8 delle NTA (mai realizzati dal 2004 ad oggi dai concessionari), ma anche per realizzare i nuclei attrezzati previsti e non realizzabili nelle aree indicate a servizi. Come evidenziato dalla DGC n. 75 del 06.05.2010, il Comune ha consentito ai concessionari dei settori Sa1 e 2 di utilizzare porzioni di aree comunali per posizionare le strutture di servizi, il tutto ovviamente nel rispetto del parere del 21.09.2006 della Direzione Regionale Forestale. Si propone l'inserimento di tali aree nel PPIA destinandolo ad aree per i servizi ed evidenziandone la proprietà comunale. Il ripristino dei consorzi obbligatori di settore appare indispensabile per risolvere comunque la possibilità di collocare i nuclei attrezzati nelle aree effettivamente usufruibili di ogni singolo settore.	Si respinge l'osservazione. Gli standard all'attuale configurazione sono rispettati, come per altro attestato giusto parere favorevole prot. 96256/57/09 del 19/02/2007 rilasciato dalla Regione Veneto Direzione Urbanistica. Per quanto attiene all'ultima parte dell'osservazione si demanda a quanto già detto nella controdeduzione all'osservazione n.11.
	15	E' necessario che la Variante recepisca le prescrizioni espresse dalla Capitaneria di Porto con il parere del 19.09.2006, sull'articolo 22 (natanti da diporto) delle NTA, chiarendo trattasi di pedalò da noleggio e non di natanti da diporto.	Si accoglie parzialmente l'osservazione. Il titolo dell'art. 22 NTA viene modificato da " Natanti da diporto" a "Piccoli natanti da diporto".

		16	<p>Le nuove aree poste a mare della diga e destinate a soggiorni all'ombra (CnV 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) non corrispondono allo stato di fatto essendo pressoché inesistenti e debbono quindi essere eliminate graficamente dalle tavole. Potrebbero infatti sussistere solo per brevi tratti da verificare ed in ogni caso nel rispetto del C.T.R.D..</p> <p>Le NTA debbono indicare norme precise per le verifiche annuali relative alla loro variabilità e possibilità di utilizzo, mantenendo la prescritta ampiezza della battigia libera di ml 10,00. E' opportuno e necessario che le tavole del PPIA siano aggiornate ed adeguate allo stato di fatto come rilevabile dal rilievo generale delle aree effettuato dal geom. Paolo Lunardelli, su incarico del Comune di Eraclea e dai verbali della consegna delle aree ai concessionari redatti il 17 e 20 giugno 2008 con i tecnici comunali e quelli dei concessionari, tutt'ora validi punti di riferimento dai quali si evince che buona parte delle aree suindicate, pur con profondità ridotta a ml 12,50, sono sommerse dal mare.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti delle controdeduzioni alle osservazioni n°7 e n°8.</p>
		17	<p>I titolari di legittime concessioni, ottenute senza l'obbligo di realizzare il Progetto Esecutivo comunale, devono essere posti nella condizione di poter partecipare alla redazione di qualsiasi eventuale nuovo progetto ed al relativo procedimento amministrativo che include le aree in loro affidamento.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'oggetto della richiesta invoca una disciplina già contenuta nell'art. 4 delle N.T.A.</p>
		18	<p>Deve essere eliminato l'obbligo della realizzazione e manutenzione a carico dei concessionari dei servizi relativi alle aree di spiaggia libera, prevista dall'art. 7 delle NTA.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'obbligo della realizzazione e manutenzione a carico dei concessionari dei servizi relativi alle aree di spiaggia libera rappresenta una scelta di carattere gestionale, rispondendo all'interesse pubblico di garantire la realizzazione dei servizi relativi alle aree funzionali alle aree di spiaggia libera</p>
		19	<p>L'esistenza di concessioni demaniali con scadenza attualmente prorogata al 2015, dei settori Sa2 e Sa3, con ampiezze quasi totalitarie nei singoli settori, pone seri problemi su tempi, modalità ed oneri relativi alle opere ed ai servizi di spiaggia da realizzare congiuntamente a nuovi futuri concessionari. La situazione è complicata dal fatto che alcuni titoli concessori sono stati rilasciati secondo il vigente PPIA approvato nel 2004, mentre altri sono stati rilasciati a seguito dei Bandi del 2007, sulla base della Variante del 2007 (dichiarata inefficace con sentenza del TAR Veneto 2498/2010) che prevedeva l'obbligo di realizzare le opere ed i servizi secondo il Progetto Esecutivo approvato sempre nel 2007 dal solo Comune di Eraclea. Pertanto lo stesso Progetto Esecutivo è stato annullato dalla citata sentenza del TAR Veneto. Inoltre la possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari presenti e futuri in consorzi di</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è accoglibile in quanto non identifica alcuna proposta di modifica agli elaborati adottati con D.C.C. Città di Jesolo nr. 13 del 07/02/2011, contenendo soltanto considerazioni generiche.</p>

			settore, crea ulteriori problemi esecutivi, non certo risolti con le normative modificate dall'art. 4 delle NTA, aumentando così la confusione ed il rischio di gravi danni di immagine per la spiaggia di Eraclea Mare.	
		20	Le aree in ampliamento a monte della diga (CnV 4 e 5) e l'area Cn 9 con la presenza di tamerici, sono poste in una bassura che le rende inutilizzabili per i soggiorni all'ombra come dimostrato dallo stesso Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e vanno quindi eliminate graficamente dalle tavole.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		21	Le tabelle contenute nella tavola 10, relative alle aree concessionabili per i soggiorni all'ombra (Ce 5 e 6) e quelle per le nuove concessioni (CnV 9), contengono errori evidenti, concernenti l'appartenenza ai due comuni. Quelle antistanti la diga, debbono essere calcolate secondo le prescrizioni della CTRD, tenendo debito conto dello stato di fatto, come indicato dall'osservazione 15, eliminando infine quelle non usufruibili (osservazione 19). La loro correzione appare indispensabile anche per determinare gli ombrelloni installabili e quindi i parametri da utilizzare per la quantificazione dei servizi.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		22	Tutte le tavole della Variante debbono essere corrette con le prescrizioni della CTRD e con le osservazioni precedentemente espresse.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		23	Il preventivo di spesa contenuto nella relazione illustrativa deve essere calcolato comprendendo anche le spese tecniche, gli oneri fiscali e le altre somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti, collaudi, allacciamenti, ecc. per determinare il costo totale a carico dei concessionari. Potrebbe apparire veritiero e persino giustificato l'aumento di spesa previsto nella variante adottata da Eraclea nel 2010, per soli lavori e forniture, rispetto a quella indicata nel PPIA del 2003. Appare incomprensibile avendo mantenuto invariati i pezzi unitari, l'aumento è determinato invece solo da ulteriori lavori da eseguire. In particolare: ampliamento con riporto sabbia da mc 20.000 a mc 45.000 e da euro 309.800 a euro 697.050; nuclei attrezzati da 10 a 14 e da euro 379.600 a euro 531.440; compensati solo una riduzione dei percorsi pedonali sezione 5-5 da euro 241.800 a euro 156.660. Rimane comunque poco credibile l'importo delle opere e forniture per tutto il PPIA previsto nel preventivo sommario di spesa, allegato alla relazione illustrativa della variante, di complessivi euro 2.514.977,50. Il preventivo del Progetto Esecutivo, approvato dal Comune di Eraclea nel 2007, esclusi gli oneri progettuali, fiscali, ecc. ammontava a € 2.762.559,83, escluse le nuove opere suindicate (+ € 454.850), le opere a carico dei concessionari di Jesolo e senza variazione dei prezzi unitari. Il	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.

			preventivo di spesa va corretto per determinare un costo a carico dei concessionari realistico e veritiero.	
		24	Non si capisce per quale motivo l'area demaniale marittima costituente lo stabilimento balneare "Miramare" sia stata solo parzialmente inclusa nel PPIA; si chiede la sua integrazione grafica.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		25	Per rispettare le norme regionali relative alle aree per i servizi di spiaggia, è indispensabile includere nel PPIA alcune aree di proprietà comunale, in particolare nei settori Sal e 2, distinguendole graficamente da quelle appartenenti al demanio marittimo, come riconosciute con la delibera consiliare n. 43 del 22.12.2006, ma nemmeno indicate nelle tavole grafiche della variante.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della prima parte della controdeduzione all'osservazione n° 14
		26	Le aree CnV 14 e 15, sono state concesionate pur trattandosi di aree previste dalla variante votata dal solo Comune di Eraclea e quindi dichiarata nulla dal TAR. Appare perciò doverosa la loro revoca e l'inclusione in un nuovo bando.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante, in quanto non entra nel merito dei contenuti degli elaborati adottati con D.C.C. Città di Jesolo nr. 13 del 07/02/2011.
		27	Il costo di realizzazione e di manutenzione del nucleo attrezzato ad esclusivo vantaggio delle aree libere indicato nel settore Sa2, accanto al nuovo chiosco Cc8, non può essere posto a carico dei concessionari dello stesso settore.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della controdeduzione all'osservazione n°18.
		28	Appare poco logica la variazione dell'art. 8, concernente le aree Sf 1, 2, 3 relative ad aree per attività ludiche e ricreative. Si rammenta che in dette aree è stato realizzato un intervento con i contributi comunitari, in base ad un progetto esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e della Regione, già realizzato per le aree Sf 1 e 2. Rimangono da completare, come da impegni assunti con la Regione, le opere concernenti una piscina ed un'arena per gli spettacoli all'aperto per l'area Sf 3, con costi a carico del Comune di Eraclea. Le aree Sf 2 e 3 sono state già oggetto di bando di gara del 2008 non ancora concluso, le varianti non possono certo riguardare né le offerte presentate da privati nel 2008, né gli impegni assunti prima con la Regione.	Si respinge l'osservazione. Le modifiche alle N.T.A. previste dalla Variante sono state fatte per maggiore coerenza con il progetto esecutivo dei settori Sf1, Sf2, Sf3. La seconda e terza parte dell'osservazione non sono pertinenti agli oggetti della variante.
		29	Le tabelle contenute nella relazione alla variante, relative alle aree, al fronte mare, agli ombrelloni installabili, ai servizi, ai parcheggi, ecc., in particolare quelle contenute nella relazione illustrativa, debbono essere corrette con le prescrizioni della CTRD, con le osservazioni precedentemente espresse, nonché corrette rispetto ad evidenti errori di calcolo.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti delle controdeduzioni alle osservazioni n°5-7-8-9-10-14.
		30	Tutte le tavole della variante debbono essere corrette con prescrizioni della CTRD e con osservazioni precedentemente espresse.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		31	Risulta incredibile che le tavole dello stato di fatto allegate alla variante del 25 novembre 2010, siano state elaborate nel giugno 2006, quando, i lavori (sotto indicati) appena appaltati, inizieranno solo nel mese di ottobre dello stesso anno. Si rileva, inoltre, che nell'arco di questi 4 anni	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.

		<p>sono intervenuti ad opera del Comune di Eraclea i seguenti mutamenti:</p> <p>La realizzazione, con fondi comunitari e/o regionali, della passeggiata a mare (denominata PASSEGGIATA DELL'AMORE) lunga circa 350ml e larga 3,5ml. Il percorso, infatti, si sviluppa dallo stabilimento balneare "Miramare" sino al confine di Jesolo (settore Sa1), con un sistema innovativo ad incasso dell'illuminazione pubblica;</p> <p>La realizzazione della linea fognaria lunga 550ml, sempre con fondi comunitari e/o regionali, che va da Via Marinella a Via dei Lecci;</p> <p>La demolizione degli immobili del Demanio Marittimo Statale adibiti a servizi igienici ed ambulatorio nei settori Sa1 ed Sa3;</p> <p>La reale situazione dell'ampliamento dell'arenile a seguito dell'erosione del mare e l'attuale stato del ripascimento fatto dalla Regione, quindi, risulta difforme da quello indicato nelle tavole di progetto. La realtà ha ridotto le aree per il soggiorno all'ombra, quindi il numero di ombrelloni installabili e il conseguente calcolo degli standard previsti da progetto.</p> <p>I mutamenti suindicati non sono stati recepiti né nelle tavole dello stato di fatto né da quello di progetto. Anche la documentazione fotografica non appare attuale essendo datata 2006 o in alcuni casi 2004. Comunque la documentazione non riporta lo stato attuale dei luoghi.</p> <p>Per tali motivi le seguenti tavole non possono essere approvate e necessitano di aggiornamento:</p> <p>Tutte le tavole dello stato di fatto per quanto di necessità;</p> <p>Le tavole di progetto 8P, 8VP, 10VP e 12VP;</p> <p>La documentazione fotografica.</p>	
--	--	---	--

2. Di controdedurre alle osservazioni pervenute al Comune di Eraclea come di seguito riportato:

DITTA	DATA E PROT.	N.	OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
Archisun srl – Torre di Mosto	Prot. Eraclea n. 30245 del 27.12.2010	1	Il confine tra i due comuni deve essere indicato nelle tavole in base alla nuova delimitazione come da verbale per il tracciamento sottoscritto il 03.11.2008.	Si respinge l'osservazione. Il Piano Particolareggiato è stato redatto sulla base della C.T.R. La puntuale delimitazione del confine comunale sarà contenuta nel progetto esecutivo o nel Piano di Settore Sa1.
		2	Il deposito temporaneo per la sabbia da escavazione deve essere indicato nelle tavole del PPIA, concordando ed individuando con il Genio Civile Regionale il sedime da utilizzare a tal fine e prevedendo le misure necessarie per la sua messa in sicurezza.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.

		3	In base al nuovo confine, il nucleo attrezzato prospiciente Via dei Lecci, deve essere inserito nelle aree di competenza di Jesolo, come di fatto indispensabile per garantire i servizi di spiaggia a carico dei concessionari di Jesolo.	Si respinge l'osservazione. I confini indicati dal Piano Particolareggiato non hanno carattere probatorio. Indipendentemente dal territorio amministrativo ove ricade il nucleo attrezzato, il comma 3 dell'art. 4 delle NTA prevede che "I Comuni stipulano una apposita convenzione per disciplinare le modalità d'uso e di ripartizione dei costi realizzativi e di gestione, da porre a carico dei concessionari interessati, dei servizi di spiaggia previsti a supporto di concessioni ricadenti in ambito amministrativo diverso da quello in cui ricadono i servizi stessi".
		4	L'attracco pubblico per le imbarcazioni turistiche è più funzionale se posto all'inizio del pennello della diga prospiciente Via dei Lecci, evitando così inutili e lunghi percorsi ai turisti.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.
		5	Il rapporto tra aree libere e quelle destinate a soggiorni all'ombra da concessionare (attualmente 35% e del 30% con la variante adottata) consente di eliminare la modesta dimensione della spiaggia libera posta accanto al canale d'ingresso alla darsena, destinandola invece ai soggiorni all'ombra.	Si respinge l'osservazione. L'individuazione delle aree libere è una scelta progettuale che rispetta i requisiti minimi previsti dalla L.R. 33/2002: il comma 11 del paragrafo a) dell'allegato S/1 della L.R. 33/2002 prevede per le aree libere una percentuale minima del 20% del fronte mare delle aree concesse per stabilimenti balneari. In ogni caso si specifica che il 20% del fronte mare come stabilito dalla norma di cui sopra è da intendersi come misura lineare e non di superficie. L'osservazione non è accoglibile poiché la riduzione dell'area libera diminuisce la qualità dell'offerta turistica fornita dall'Arenile.
		6	Le dimensioni delle nuove aree poste a mare della diga e destinate ai soggiorni all'ombra (CnV 6, 7, 8 e 9), debbono essere indicate nelle tavole secondo le prescrizioni della C.T.R.D.. Le NTA debbono indicare norme precise per le verifiche annuali relative alla loro variabilità e possibilità d'utilizzo, mantenendo la prescritta ampiezza della battigia libera di 10 ml.	Si respinge l'osservazione. L'art. 4 bis delle NTA recepisce i contenuti delle prescrizioni della C.T.R.D. giusto protocollo nr. 26148 del 15/11/2006; inoltre sempre allo stesso articolo vengono riportate modalità specifiche di verifica della consistenza dell'area antistante la diga a mare.
		7	L'articolo 4 bis deve essere modificato stabilendo la temporaneità annuale, rinnovabile per ogni stagione balneare, della concessione usufruibile solo dai concessionari a monte della diga. Ovviamente le tavole del PPIA devono essere adeguate allo stato di fatto ed alle prescrizioni.	Si respinge l'osservazione. La verifica annuale delle aree è già prevista all'art. 4 bis.
		8	Le aree in ampliamento a monte della diga (CnV 2 e 3) sono poste in una bassura che le rende inutilizzabili per i soggiorni all'ombra, omesse dallo stesso Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e vanno quindi eliminate dalle tavole. Eventuale riporto di sabbia per renderle utilizzabili, valutato nel computo metrico	Si respinge l'osservazione. L'individuazione delle aree in ampliamento a monte della diga rappresenta una scelta progettuale, a prescindere dalle attuali possibilità di utilizzo dell'area.

			della variante in 45.000 mc, con una spesa di euro 97.050, al netto di iva, è un costo insostenibile per i concessionari.	
		9	<p>Appare evidente la limitatezza delle aree e dei servizi, previste dall'attuale PPIA, ridotte anche per le aree necessarie destinate al deposito temporaneo della sabbia, ai nuclei attrezzati ed al chiosco bar. Risultano invece escluse dal PPIA ampie aree demaniali marittime, di competenza del Comune di Eraclea, poste a monte del confine con il Comune di Jesolo, destinate ad aree urbanistiche di tutela ambientale – 7 – (arenili ed aree di vegetazione dei litorali marini).</p> <p>Trattasi di aree demaniali inserite nel Sito di Importanza Comunitaria e nel Piano della Portualità, approvato nell'ormai lontano 2006 e che la relazione d'incidenza approvata destina ad aree di rinaturalizzazione con azioni di mitigazioni e compensazioni alle azioni previste per l'ampliamento dell'attuale darsena. Le aree suindicate però confinano con il nuovo villaggio albergo e sono indispensabili ai turisti per raggiungere la spiaggia. Appare perciò necessario inserire anche dette aree, dedotte quelle destinate all'ampliamento della darsena, nella variante all'attuale PPIA, quali aree a destinazione turistica ed ad uso dei servizi di spiaggia, nel rispetto della salvaguardia ambientale prevista dal SIC.</p>	<p>Si respinge l'osservazione.</p> <p>La definizione del perimetro in oggetto è stato verificato con il PRG. La definizione dello stesso è un'esclusiva scelta progettuale programmatica, oltre ad essere dettata anche dalla presenza di un altro P.P. in adiacenza.</p> <p>Comunque l'osservazione risulta anche non pertinente all'oggetto della Variante, in quanto quest'ultima non contempera alcuna modifica del perimetro a monte del P.P.I.A.</p>
		10	L'esistenza di concessioni demaniali con scadenza prorogata al 2015, nel settore Sa1, area di Jesolo, ma con ampiezze modeste rispetto all'intera area del Comune di Jesolo, pone seri problemi su tempi, modalità ed oneri relativi alle opere ed ai servizi di spiaggia da realizzare congiuntamente ai nuovi futuri concessionari (del Comune di Jesolo). La possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari presenti e futuri in consorzi di settore, crea problemi esecutivi, non certo risolti con le normative previste dal comma 8 dell'art. 4 delle NTA che vanno modificate sulla base delle NTA del 2004.	<p>Si respinge l'osservazione.</p> <p>La possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari in consorzi di settore rappresenta una scelta amministrativa. Tale possibilità viene prevista a seguito proprio della constatazione dell'assenza ad oggi della costituzione di alcun consorzio di settore. Inoltre il nuovo assetto si sostanzia come più flessibile e quindi con maggiori possibilità di successo.</p>
		11	I fabbricati adibiti a servizi, costruiti dal Comune su aree demaniali, costituenti pertinenze demaniali come precisato dalla Capitaneria di Porto di Venezia con nota prot. n° 25070 del 09.08.2006 e dalla delibera consiliare n. 43 del 22.12.2006, sono stati abusivamente eliminati da parte del Comune di Eraclea, violando quanto stabilito dall'art. 49 del Codice della Navigazione e determinando un danno erariale allo Stato.	<p>Si respinge l'osservazione.</p> <p>L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante.</p>

		12	<p>In particolare, il fabbricato adibito a servizi posto accanto al Chiosco Cc 5 (settore Sa3) deve essere graficamente eliminato dalle tavole della variante perché totalmente demolito nel 2009 dal Comune stesso. Non può essere mutata la sua destinazione a copertura degli standard delle aree libere del settore Sa4 che rimarrebbero prive di servizi.</p> <p>Il recupero di detto inesistente servizio non può essere comunque posto a carico dei concessionari del Settore Sa3 ma della stessa Amministrazione Comunale che ha eliminato una pertinenza demaniale e non comunale, come ulteriormente già evidenziato dalla Capitaneria di porto con la sua del 25.08.2006.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante</p>
		13	<p>Appare evidente la limitatezza, quasi l'inesistenza delle aree a servizi, previste dall'attuale PPIA, nei settori Sa2 e Sa3, ridotte anche per le aree necessarie destinate ai nuclei attrezzati ed ai chioschi. Il PPIA non rispetta, in tali settori, la prescrizione, stabilita dalla LR 33/2002, allegato S/1: b) al punto 1) un'area attrezzata per gioco e svago pari almeno ad un quinto della superficie utilizzata a sosta all'ombra e nemmeno un numero di posti auto ... in misura non inferiore al dieci per cento dell'area per gli stabilimenti balneari esistenti e del venti per cento per gli stabilimenti balneari nuovi.</p> <p>Risultano invece escluse dal PPIA ampie aree demaniali marittime, di proprietà del Comune di Eraclea, con la destinazione d'uso a vegetazione dei litorali marini. Trattasi di aree demaniali inserite nel Sito di Importanza Comunitaria, con dune e vegetazione litoranea. Il loro inserimento nel PPIA appare indispensabile non solo per la realizzare i percorsi pedonali prescritti dell'art. 8 delle NTA (mai realizzati dal 2004 ad oggi dai concessionari), ma anche per realizzare i nuclei attrezzati previsti e non realizzabili nelle aree indicate a servizi. Come evidenziato dalla DGC n. 75 del 06.05.2010, il Comune ha consentito ai concessionari dei settori Sa1 e 2 di utilizzare porzioni di aree comunali per posizionare le strutture di servizi, il tutto ovviamente nel rispetto del parere del 21.09.2006 della Direzione Regionale Forestale. Si propone l'inserimento di tali aree nel PPIA destinandole ad aree per i servizi ed evidenziandone la proprietà comunale.</p> <p>Il ripristino dei consorzi obbligatori di settore appare indispensabile per risolvere comunque la possibilità di collocare i nuclei attrezzati nelle aree effettivamente usufruibili di ogni singolo settore.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. Gli standard all'attuale configurazione sono rispettati, come per altro attestato giusto parere favorevole prot. 96256/57/09 del 19/02/2007 rilasciato dalla Regione Veneto Direzione Urbanistica. Per quanto attiene all'ultima parte dell'osservazione di domanda a quanto già detto nella controdeduzione all'osservazione n° 10</p>
		14	<p>È necessario che la Variante recepisca le prescrizioni espresse dalla Capitaneria di Porto con il parere del 19.09.2006, sull'articolo 22 (natanti da diporto) delle NTA, chiarendo trattasi di pedalò da noleggio e non di natanti da diporto.</p>	<p>Si accoglie parzialmente l'osservazione. Il titolo dell'art. 22 NTA viene modificato da " Natanti da diporto" a "Piccoli natanti da diporto "</p>
		15	<p>Le nuove aree poste a mare della diga e</p>	<p>Si respinge l'osservazione.</p>

		<p>destinate a soggiorni all'ombra (CnV 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) non corrispondono allo stato di fatto essendo pressoché inesistenti e debbono quindi essere eliminate graficamente dalle tavole. Potrebbero infatti sussistere solo per brevi tratti da verificare ed in ogni caso nel rispetto del C.T.R.D..</p> <p>Le NTA debbono indicare norme precise per le verifiche annuali relative alla loro variabilità e possibilità di utilizzo, mantenendo la prescritta ampiezza della battigia libera di ml 10,00. E' opportuno e necessario che le tavole del PPIA siano aggiornate ed adeguate allo stato di fatto come rilevabile dal rilievo generale delle aree effettuato dal geom. Paolo Lunardelli, su incarico del Comune di Eraclea e dei verbali della consegna delle aree ai concessionari redatti il 17 e 20 giugno 2008 con i tecnici comunali e quelli dei concessionari, tutt'ora validi punti di riferimento dai quali si evince che buona parte delle aree suindicate, pur con profondità ridotta a ml 12,50, sono sommerse dal mare.</p>	<p>Si vedano i contenuti delle controdeduzioni alle osservazioni n.°6 e n°7.</p>
		<p>16</p> <p>I titolari di legittime concessioni, ottenute senza l'obbligo di realizzare il Progetto Esecutivo comunale, devono essere posti nella condizione di poter partecipare alla redazione di qualsiasi eventuale nuovo progetto ed al relativo procedimento amministrativo che include le aree in loro affidamento.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'oggetto della richiesta invoca una disciplina già contenuta nell'art. 4 delle N.T.A.</p>
		<p>17</p> <p>Deve essere eliminato l'obbligo della realizzazione e manutenzione a carico dei concessionari dei servizi relativi alle aree di spiaggia libera, prevista dall'art. 7 delle NTA.</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'obbligo della realizzazione e manutenzione a carico dei concessionari dei servizi relativi alle aree di spiaggia libera rappresenta una scelta di carattere gestionale, rispondendo all'interesse pubblico di garantire la realizzazione dei servizi relativi alle aree funzionali alle aree di spiaggia libera.</p>
		<p>18</p> <p>L'esistenza di concessionari demaniali con scadenza attualmente prorogata al 2015, dei settori Sa2 e Sa3, con ampiezze quasi totalitarie nei singoli settori, pone seri problemi su tempi, modalità ed oneri relativi alle opere ed ai servizi di spiaggia da realizzare congiuntamente a nuovi futuri concessionari. La situazione è complicata dal fatto che alcuni titoli concessori sono stati rilasciati secondo il vigente PPIA approvato nel 2004, mentre altri sono stati rilasciati a seguito dei Bandi del 2007, sulla base della Variante del 2007 (dichiarata inefficace con sentenza del TAR Veneto 2498/2010) che prevedeva l'obbligo di realizzare le opere ed i servizi secondo il Progetto Esecutivo approvato sempre nel 2007 dal solo Comune di Eraclea. Peraltro lo stesso Progetto Esecutivo è stato annullato dalla citata sentenza del TAR Veneto. Inoltre la possibilità e non l'obbligo di riunire i concessionari presenti e futuri in consorzi di settore, crea ulteriori problemi esecutivi, non certo risolti con le normative</p>	<p>Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è accoglibile in quanto non identifica alcuna proposta di piano o delle N.T.A., contenendo soltanto considerazioni generiche.</p>

			modificate dall'art. 4 delle NTA, aumentando così la confusione ed il rischio di gravi danni di immagine per la spiaggia di Eraclea.	
		19	Le aree in ampliamento a monte della diga (CnV 4 e 5) e l'area Cn 9 con la presenza di tamerici, sono poste in una bassura che le rende inutilizzabili per i soggiorni all'ombra come dimostrato dallo stesso Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e vanno quindi eliminate graficamente dalle tavole.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della controdeduzione all'osservazione n° 8.
		20	Le tabelle contenute nella tavola 10, relative alle aree concessionabili per i soggiorni all'ombra (Ce 5 e 6) e quelle per le nuove concessioni (CnV 9), contengono errori evidenti, concernenti l'appartenenza ai due comuni. Quelle antistanti la diga, debbono essere calcolate secondo le prescrizioni della CTRD, tenendo debito conto dello stato di fatto, come indicato dall'osservazione 15, eliminando infine quelle non usufruibili (osservazione 19). La loro correzione appare indispensabile anche per determinare gli ombrelloni installabili e quindi i parametri da utilizzare per la quantificazione dei servizi.	Si respinge l'osservazione. Poiché il Piano Particolareggiato è redatto su base CTR e la puntuale delimitazione del confine comunale sarà contenuta nel progetto esecutivo e/o nel Piano di Settore Sa1, le tabelle contenute nell'elaborato 10VP hanno carattere indicativo e non probatorio. La corretta appartenenza delle aree concessionabili ai due comuni, per i soggiorni all'ombra e per le nuove concessioni, sarà indicata in sede di progetto esecutivo e/o nel Piano di Settore Sa1. Per quanto attiene alle aree antistanti la diga a mare, si vedano i contenuti della controdeduzione all'osservazione n°6.
		21	Il preventivo di spesa contenuto nella relazione illustrativa deve essere calcolato comprendendo anche le spese tecniche, gli oneri fiscali e le altre somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti, collaudi, allacciamenti, ecc. per determinare il costo totale a carico dei concessionari. Potrebbe apparire veritiero e persino giustificato l'aumento di spesa previsto nella variante adottata da Eraclea nel 2010, per soli lavori e forniture, rispetto a quella indicata nel PPIA 2003. Appare incomprensibile avendo mantenuto invariati i pezzi unitari, l'aumento è determinato invece solo da ulteriori lavori da eseguire. In particolare: ampliamento con riporto sabbia da mc 20.000 a mc 45.000 e da euro 309.800 a euro 697.050; nuclei attrezzati da 10 a 14 e da euro 379.600 ed euro 531.440; compensati solo una riduzione dei percorsi pedonali sezione 5-5 da euro 241.800 a euro 156.660. Rimane comunque poco credibile l'importo delle opere e forniture per tutto il PPIA previsto nel preventivo sommario di spesa, allegato alla relazione illustrativa della variante, di complessivi euro 2.514.977,50. Il preventivo del Progetto Esecutivo, approvato dal Comune di Eraclea nel 2007, esclusi gli oneri progettuali, fiscali, ecc., ammontava a euro 2.762.559,83, escluse le nuove opere suindicate (+ euro 454.850), le opere a carico dei	Si respinge l'osservazione. Il preventivo sommario di spesa contenuto nella relazione illustrativa (ALL AV) ha carattere indicativo, in quanto calcolato sulla base di un progetto urbanistico. L'entità della spesa sarà adeguata con definizione puntuale dei prezzi in sede di redazione del progetto esecutivo e/o del Piano di Settore.

			concessionari di Jesolo e senza variazione dei prezzi unitari. Il preventivo di spesa va corretto per determinare un costo a carico dei concessionari realistico e veritiero.	
		22	Non si capisce per quale motivo l'area demaniale marittima costituente lo stabilimento balneare balneare "Miramare" sia stata solo parzialmente inclusa nel PPIA; si chiede la sua integrazione grafica.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della controdeduzione all'osservazione n°9.
		23	Per rispettare le norme regionali relative alle aree per i servizi di spiaggia, è indispensabile includere nel PPIA alcune aree di proprietà comunale, in particolare nei settori Sal e 2, distinguendole graficamente da quelle appartenenti al demanio marittimo, come riconosciute con la delibera consiliare n. 43 del 22.12.2006, ma nemmeno indicate nelle tavole grafiche della variante.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della prima parte della controdeduzione all'osservazione n°13.
		24	Le aree CnV 14 e 15, sono state concesionate pur trattandosi di aree previste dalla variante votata dal solo Comune di Eraclea e quindi dichiarata nulla dal TAR. Appare perciò doverosa la loro revoca e l'inclusione in un nuovo bando.	Si respinge l'osservazione. L'osservazione non è pertinente all'oggetto della variante, in quanto non entra nel merito dei contenuti di Piano o delle NTA.
		25	Il costo di realizzazione e di manutenzione del nucleo attrezzato ad esclusivo vantaggio delle aree libere indicato nel settore Sa2, accanto al nuovo chiosco Cc8, non può certo essere posto a carico dei concessionari dello stesso settore.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della controdeduzione all'osservazione n° 17.
		26	Appare poco logica la variazione dell'art. 8, concernente le aree Sf 1, 2, 3 relative ad aree per attività ludiche e ricreative. Si rammenta che in dette aree è stato realizzato un intervento con i contributi comunitari, in base ad un progetto esecutivo approvato dal Comune di Eraclea e della Regione, già realizzato per le aree Sf 1 e 2. Rimangono da completare, come da impegni assunti con la Regione, le opere concernenti una piscina ed un'arena per gli spettacoli all'aperto per l'area Sf 3, con costi a carico del Comune di Eraclea. Le aree Sf2 e 3 sono state già oggetto di bando di gara del 2008 non ancora concluso, le variazioni non possono certo riguardare né le offerte presentate da privati nel 2008, né gli impegni assunti prima con la Regione.	Si respinge l'osservazione. Le modifiche alle N.T.A. previste dalla Variante sono state fatte per maggiore coerenza con il progetto esecutivo dei settori Sf1, Sf2, Sf3. La seconda e terza parte dell'osservazione non sono pertinenti agli oggetti della variante
		27	Le tabelle contenute nella relazione alla variante, relative alle aree, al fronte mare, agli ombrelloni installabili, ai servizi, ai parcheggi, ecc., in particolare quelle contenute nella relazione illustrativa, debbono essere corrette con le prescrizioni della CTRD, con le osservazioni precedentemente espresse, nonché corrette rispetto ad evidenti errori di calcolo.	Si respinge l'osservazione. Si vedano i contenuti della controdeduzione all'osservazione n°5-6-7-8-9-13.
		28	Tutte le tavole della variante debbono essere corrette con prescrizioni della CTRD e con le osservazioni precedentemente espresse.	Si respinge l'osservazione, richiamando le controdeduzioni di cui sopra, e precisando che l'art. 4 bis delle NTA recepisce i contenuti delle prescrizioni della C.T.R.D.

				giusto protocollo nr. 26148 del 15/11/2006. Inoltre, sempre allo stesso articolo vengono riportate modalità specifiche di verifica della consistenza dell'area antistante la diga a mare.
--	--	--	--	---

3. Di approvare la variante al Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile, come risultante a seguito del recepimento delle osservazioni accolte, composta dai seguenti elaborati illustrativi che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

All. R	Relazione Illustrativa: Norme Tecniche di Attuazione	Prot. 11/
All. DV	Norme Tecniche di Attuazione - Testo vigente	Prot. 10/76626
All. D.1 V	Norme Tecniche di Attuazione - Testo comparato 2010	Prot. 11/
All. D. 2 V	Norme Tecniche di Attuazione - Testo variante 2010	Prot. 11/

4. Di indicare l'U.O. Pianificazione quale ufficio incaricato per espletare le procedure previste dai commi da 11 a 14 dell'articolo 50 della L.R. n. 61/85 e successive modificazioni.